

Codice A1805A

D.D. 17 ottobre 2016, n. 2859

L.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Lavori di completamento dell'argine in sinistra del torrente Dora Riparia in Comune di Borgone di Susa (TO)", presentato dalla Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il progetto preliminare "Lavori di completamento dell'argine in sinistra del torrente Dora Riparia in Comune di Borgone di Susa (TO)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento, di seguito elencate:

1. Il progetto definitivo dovrà descrivere in modo dettagliato il bilancio degli inerti movimentati e gli eventuali materiali in esubero o che dovranno essere reperiti. In particolare dovranno essere specificate:

- le modalità di reperimento in alveo dei materiali necessari per la realizzazione del sovrizzo dell'argine;
- le modalità e siti di reperimento dei massi per la realizzazione del piede dell'argine.

Si ricorda che, nel caso il proponente intenda riutilizzare dei materiali in esubero dovrà dichiarare il rispetto dei criteri previsti dal comma 1 dell'art. 41 bis del d.l. 21/06/2013 n. 69. In alternativa i materiali in esubero dovranno essere classificati come rifiuti e conferiti a ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento finale.

La relazione geologica e la bozza del piano di sicurezza dovranno prendere in esame i possibili rischi legati alla potenziale presenza di fibre amiantifere negli inerti movimentati.

2. Per quanto attiene alle interferenze con l'infrastruttura autostradale, dovrà essere mantenuto l'attuale accesso e consentito a SITAF S.p.A. il transito sulla strada di servizio sterrata realizzata sulla sommità dell'argine. Dovrà inoltre essere mantenuto un accesso dall'argine alle aree sottostanti il viadotto, necessario per effettuare le operazioni di manutenzione dei manufatti autostradali (impalcato e pile). Si ricorda inoltre che la realizzazione di opere su sedimi di proprietà autostradale (in concessione a SITAF per conto del MIT), comporterà la formalizzazione di apposito atto convenzionale da sottoscrivere tra SITAF e AIPO, atto che dovrà essere preventivamente approvato dal concedente MIT.

3. In fase di progettazione definitiva, si dovrà verificare con i gestori dei vari servizi le possibili interferenze o precauzioni da adottare durante la fase di cantiere. A tal proposito, si evidenzia che nel tratto di fiume Dora Riparia oggetto del presente intervento sono in istruttoria due progetti di impianti idroelettrici, uno a valle del ponte della SP 201 e uno a monte, in corrispondenza della traversa esistente a servizio della stazione idrografica di Sant'Antonino, ora in disuso. Si fa presente infine che sul ponte della SP 201 è prevista anche l'installazione di una centralina idrometrica che dovrebbe far parte della rete meteo idrografica della Regione Piemonte, quale compensazione per lo sfruttamento della risorsa idrica da parte dell'impianto idroelettrico a monte.

4. Nel caso in cui nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo si evidenziassero interferenze con infrastrutture irrigue, il proponente dovrà verificare con il

Consorzio Irriguo delle Valli Susa e Cenischia (Via Trattenero 15 – 10053 Bussoleno (TO) – tel. 0122-647092) le soluzioni più adatte per risolvere tali interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione in maniera agevole e in sicurezza.

5. Nel progetto definitivo si dovrà predisporre la planimetria delle aree di cantiere, individuando:

- l'ubicazione di eventuali impianti fissi;
- l'area di sosta dei mezzi utilizzati;
- l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione;
- la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera.

Le aree di deposito dei materiali di scavo e costruzione dovranno essere individuate al di fuori delle aree a rischio idrogeologico elevato.

L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico.

L'area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata durante tutta l'esecuzione dei lavori, così come le aree di stoccaggio materiali e rifiuti; dovrà anche essere previsto il contenimento delle acque di dilavamento.

6. Una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva dell'impatto acustico sui potenziali recettori sensibili presenti e dovranno essere confrontati i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative. Particolare attenzione dovrà essere posta nello stabilire il percorso dei mezzi pesanti, al fine di individuare il tracciato che possa arrecare meno disturbo alla popolazione residente. In caso di superamenti dei limiti previsti dalle vigenti normative, si ricorda la possibilità di ottenere un'autorizzazione comunale in deroga per le attività di cantiere, ai sensi dell'art. 6 della l. 447/95. Per limitare l'impatto acustico si dovranno inoltre utilizzare tutti gli accorgimenti come, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 e 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

7. In fase esecutiva, dovrà essere garantita un'assistenza archeologica continuativa a tutte le opere di scavo che non riguardano l'area occupata dall'argine esistente, in particolare quelle relative alla sezione di tipo "A", allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente. Le modalità operative di tale assistenza dovranno essere concordate con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

8. Dovrà essere verificata la conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale riadottato con d.g.r. n. 20-1442 del 18/05/2015 (art. 146, comma 7 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004). Si ricorda che dalla data di pubblicazione di tale d.g.r. sul B.U.R. (21 maggio 2015) non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del Codice stesso.

9. Nell'ottica di potenziare il corridoio ecologico, in attuazione anche delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, le scogliere in massi sciolti della parte in frodo dell'argine dovranno essere rinverdite con talee di salice o specie facenti parte del corredo floristico della formazione vegetale ripariale.

10. L'opera in progetto dovrà essere realizzata evitando interferenze con la vegetazione ripariale esistente, al fine di preservarne il ruolo di ombreggiamento e rifugio della fauna, di barriera all'inquinamento diffuso, nonché di protezione diretta dall'erosione fluviale. Pertanto le operazioni di reperimento degli inerti in alveo, la sistemazione degli inerti nell'area golenale e le operazioni di deviazione temporanea del corso d'acqua dovranno minimizzare le interferenze con la vegetazione ripariale. Eventuali danneggiamenti dovranno essere compensati con impianti o semine di specie idonee alle finalità naturalistiche dell'area.

11. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno). Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive eventualmente ricostituite.

12. Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

13. Nelle operazioni di conservazione della vegetazione esistente si dovrà porre particolare attenzione a verificare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive inserite nella black list regionale (d.g.r. 18 dicembre 2012, n. 46-5100). In tale evenienza è necessario mettere in atto tutte le necessarie azioni per prevenire la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate.

14. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

15. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla tutela degli habitat e della fauna acquatica, le modalità di conduzione dei lavori in alveo e l'organizzazione del cantiere si dovranno attenere alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

La disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf

16. Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate, a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'impresa, tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. In particolare, le acque reflue

dei cantieri e delle aree di lavorazione, dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al d.lgs.152/2006 e s.m.i.. In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.

17. Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali sia sotterranee e del suolo si dovranno adottare i seguenti accorgimenti:

- le acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei calcestruzzi, che contengono una forte componente di materiale solido, dovranno essere adeguatamente trattate;
- si dovrà prevedere la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque, che saranno classificati come rifiuti speciali e conferiti per lo smaltimento finale e/o recupero presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- si dovrà garantire l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l'adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;
- per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, si dovranno attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d'acqua e sul suolo del cemento e degli additivi;
- si dovrà garantire il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- si dovranno adottare idonei sistemi di deviazione delle acque al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
- si dovranno adottare sistemi di sedimentazione per evitare rilasci di materiali sospesi nelle acque superficiali.

18. I rifiuti generati dall'attività di cantiere dovranno essere mantenuti separati, classificati e smaltiti correttamente. Dovrà inoltre essere previsto l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine fase di costruzione.

19. Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri, dovranno essere adottate procedure di gestione delle attività svolte; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:

- dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
- tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;
- i programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi, nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento;
- dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
- dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
- dovrà essere effettuata una costante bagnatura di materiali polverosi eventualmente stoccati nelle aree di cantiere;
- dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale di Borgone di Susa, i punti di accesso al cantiere, nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità.

20. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti, ridistendendo il terreno vegetale accantonato e rivegetandolo con opportune miscele di semi di specie erbacee autoctone adatte alle condizioni climatiche ed appartenenti al corredo floristico delle associazioni potenzialmente presenti nelle aree interferite.

21. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998. Si ritiene inoltre opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta